

Atto Normativo

PREMESSA

L'Azione Cattolica Italiana nell'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia

L'associazione "Mons. A. Zama" nasce nel 1992 a seguito della fusione dell'Arcidiocesi di Sorrento e della Diocesi di Castellammare di Stabia avvenuta nel 1986, che dà luogo all'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia.

Nelle due diocesi preesistenti l'AC era già presente almeno fin dall'inizio del Novecento. Essa è stata scuola di formazione umana e cristiana di tanti, accompagnandoli nelle diverse stagioni della vita e la sua presenza nella Chiesa locale non è mai venuta meno neanche durante gli anni difficili che hanno preceduto e accompagnato il secondo conflitto mondiale. Nel secondo dopoguerra l'associazione ritrova rinnovato slancio nella vita delle parrocchie e questo è simbolicamente testimoniato dalla partecipazione dei soci al Giubileo del 1950.

Nel 1969, all'approvazione dello Statuto Nazionale, nelle due diocesi vengono unificati i rami delle rispettive associazioni secondo la configurazione ancora vigente.

La stagione del dopo Concilio è caratterizzata dall'intrecciarsi di due tensioni: da un lato le profonde trasformazioni socio-culturali e dall'altro il desiderio di rinnovamento intraecclesiale che, in particolare, fa sorgere molti gruppi spontanei e di base, specie a livello giovanile. Nei primi anni '70 c'è perciò un impegno forte e profondo da parte dell'AC diocesana per una ripresa di vitalità orientata a proporre l'associazione con un linguaggio adeguato alle diverse istanze della condizione giovanile e del mondo degli adulti, facendo perno sulla scelta religiosa. Questa non ha mai significato chiusura nelle sagrestie, bensì rigoroso impegno per formare coscienze laicali mature e responsabili sia per la vita ecclesiale che per quella civile. Da questa impostazione è derivata per tanti laici la consapevolezza di dover testimoniare il loro essere cristiani non solo nella Chiesa ma prima di tutto in famiglia, nel lavoro, nella politica, in tutti i luoghi ordinari della vita.

Questo ha significato concretamente declinare le intuizioni di sempre dell'AC in contesti storici in continua e rapida trasformazione.

La nascita e l'affermarsi di nuove esperienze di aggregazioni laicali, inoltre, sono state viste e vissute dall'AC come ricchezza.

Negli anni '80-'90 a livello intrassociativo si lavora sull'unitarietà alla luce della stagione del progetto formativo apostolico unitario. L'Associazione fornisce il suo fattivo contributo al processo di unificazione delle due diocesi, alla comunione e a mantenere vivo il senso della diocesi e della Chiesa locale come luogo teologico.

Più recentemente, a fronte del processo di scristianizzazione, i Vescovi italiani, in sintonia con il Papa, hanno offerto alla Chiesa piani pastorali orientati alla Nuova Evangelizzazione. L'AC diocesana, accogliendo con gioia tali indicazioni, ribadite attraverso le scelte pastorali del nostro arcivescovo, in questi ultimi anni ha operato a servizio di esse, approfondendo energie soprattutto in una formazione dei propri aderenti orientata alla missione.

PARTE PRIMA

Principi fondamentali

Art. 1 L'Atto Normativo diocesano

1. Il presente Atto Normativo diocesano contiene le norme che regolamentano la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'associazione di Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia e delle sue articolazioni territoriali. Tali norme sono stabilite nel rispetto dei principi enunciati nello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e nel Regolamento Nazionale di Attuazione.

Art. 2 Sede e legale rappresentante

1. La sede dell’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia (Azione Cattolica diocesana) è in Castellammare di Stabia (NA), via S. Maria dell’Orto, 33.
2. Legale rappresentante dell’associazione è il Presidente diocesano nominato con le modalità indicate all’art. 21 del presente Atto Normativo Diocesano.

Art. 3 L’Azione Cattolica diocesana

1. L’Azione Cattolica diocesana è un’associazione ecclesiale che riunisce tutti i laici che, nell’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, aderiscono all’Azione Cattolica Italiana per contribuire, nel concreto della vita della propria Chiesa locale, al fine generale apostolico della Chiesa.
2. A tal fine gli aderenti dell’Azione Cattolica si impegnano a:
 - testimoniare la propria fede in Gesù Cristo, unico e vero salvatore di tutti gli uomini, nei luoghi della vita ordinaria;
 - operare per la crescita della comunione nella comunità ecclesiale, a partire dalle parrocchie e dalla Chiesa locale, attenti alle indicazioni del Vescovo e impegnati nel dialogo con le altre aggregazioni laicali;
 - illuminare e animare le diverse esperienze e condizioni della vita, impregnandole di spirito evangelico, incidendo anche sugli ambiti che ne decidono la qualità (la politica, l’economia, l’educazione...), facendo così maturare i semi del Regno, la giustizia, la pace, la solidarietà, l’unità.
 - rendere ragione della speranza che è in loro, partecipando alla missione della Chiesa per la Nuova Evangelizzazione, consapevoli della loro vocazione e corresponsabilità.

Art. 4 La formazione

1. Per realizzare le finalità indicate all’art. 3, l’Azione Cattolica diocesana offre percorsi formativi permanenti in linea con le indicazioni dell’Azione Cattolica Italiana, che tengono conto delle specificità ecclesiali e civili della realtà locale.
2. I percorsi formativi pongono attenzione alle condizioni delle diverse fasce di età e alle situazioni di vita.
3. Il Consiglio diocesano pone particolare cura nel fornire un adeguato sostegno per la formazione dei propri responsabili, educatori e animatori.

Art. 5 La vita associativa

1. La vita associativa è essenziale per la realizzazione dei processi formativi e per il **sostegno all’impegno personale**; essa infatti costituisce un’imprescindibile occasione per la crescita umana e cristiana della persona e una forma significativa di testimonianza comunitaria.
2. La vita associativa dell’Azione Cattolica diocesana contribuisce, inoltre, all’**unitarietà** dell’associazione in quanto essa accomuna bambini, ragazzi, giovani e adulti, ciascuno a sua misura, nell’impegno a vivere e comunicare il Vangelo nei luoghi ordinari della laicità.
3. La vita associativa, infine, è preziosa in quanto si configura come il luogo dell’esercizio della **democraticità**, realizzato a livello personale e comunitario. Essa pertanto abilita alle condizioni tipiche della fede adulta: la partecipazione, il dialogo, la responsabilità, assunta in relazione all’età e alle diverse condizioni di vita.

Vita e ordinamento associativo

TITOLO PRIMO

Adesione e partecipazione all'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia

Art. 6 L'adesione

1. L'adesione all'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia è una scelta libera e personale, che implica l'impegno consapevole e responsabile a partecipare alla vita associativa che consta dei momenti di formazione, di servizio e di espressione democratica.
2. L'adesione all'Azione Cattolica avviene attraverso le associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale, attraverso i gruppi o i movimenti previsti agli artt. 12 e 13 del presente Atto Normativo.
3. Le modalità dell'adesione seguono le norme del Regolamento Nazionale di Attuazione.

Art. 7 Diritti e doveri di partecipazione.

1. Gli aderenti all'Azione Cattolica sono responsabili personalmente della vita associativa; pertanto essi si impegnano a promuovere e a diffondere l'associazione in tutte le sue forme.
2. Gli aderenti all'Azione Cattolica eleggono o direttamente o tramite i loro delegati i responsabili dell'associazione a tutti i livelli. I bambini e i ragazzi esprimono la loro preferenza tramite il voto dei loro educatori e responsabili.
3. Ciascun aderente contribuisce personalmente alle necessità economiche dell'associazione, secondo le deliberazioni annuali del Consiglio diocesano in ottemperanza a quanto previsto in materia dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

Art. 8 Regole per l'esercizio del voto

1. Il voto si esercita personalmente e non può essere delegato.
2. Per tutte le altre regole generali si rimanda al Regolamento Nazionale di Attuazione.

Art. 9 I sacerdoti assistenti

1. L'azione Cattolica diocesana ha un sacerdote assistente unitario e un vice-assistente per ciascuna delle sue componenti, nominati dal Vescovo.
2. Nelle associazioni territoriali è assistente dell'associazione il parroco o altro sacerdote, scelto dal Vescovo.
3. I sacerdoti assistenti curano la vita spirituale e il senso apostolico dell'associazione. Partecipano alla vita dei gruppi e alle assemblee, ai consigli e alle presidenze dell'associazione e delle sue articolazioni, senza diritto di voto.

TITOLO SECONDO

Le articolazioni dell'associazione diocesana

Art. 10 Articolazione dell'Azione Cattolica diocesana

1. L'azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia si articola in associazioni territoriali, in gruppi e in movimenti.
2. L'associazione territoriale, se fa riferimento all'intera comunità parrocchiale, viene denominata anche associazione parrocchiale.

Art. 11 Associazioni parrocchiali e interparrocchiali

1. L'Azione Cattolica parrocchiale è l'articolazione dell'Azione Cattolica diocesana sul territorio parrocchiale.
2. E' formata da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.
3. L'associazione parrocchiale di Azione Cattolica si articola in gruppi per favorire cammini formativi ed esperienze missionarie concrete.
4. Laddove le situazioni territoriali lo richiedano, possono sorgere associazioni interparrocchiali. Esse si articolano allo stesso modo delle associazioni territoriali. Spetta al Consiglio e alla Presidenza diocesani promuovere tali associazioni offrendo indicazioni e modalità concrete in ordine alla loro strutturazione.

Art. 12 I gruppi di impegno specifico

Il Consiglio diocesano può riconoscere o promuovere la costituzione di gruppi operanti nell'arcidiocesi allo scopo di attuare la missione propria dell'associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.

Art. 13 MSAC, MLAC e altri movimenti diocesani

Per quanto attiene a MSAC e a MLAC si fa riferimento all'art. 30 dello Statuto, all'art. 23 del Regolamento Nazionale di Attuazione e ai documenti normativi di ciascun movimento.

Per rispondere a significative esigenze di missione il Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza diocesana, può procedere alla costituzione di un Movimento diocesano, aggregando non meno di cinque gruppi omogenei per natura, finalità e caratteristiche di cui all'art. 12.

Art. 14 FUCI, MEIC, MIEAC

Per quanto concerne i rapporti con FUCI, MEIC, MIEAC si rinvia all'art. 38 dello Statuto e all'art. 36 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

TITOLO TERZO

L'associazione diocesana e i suoi organi

Art. 15 Organi dell'associazione diocesana

Gli organi dell'associazione diocesana sono: l'Assemblea diocesana, il Consiglio diocesano, la Presidenza diocesana e il Presidente diocesano.

Art. 16 L'Assemblea diocesana

1. L'Assemblea diocesana è un momento particolarmente significativo di partecipazione e di esercizio di diffusa corresponsabilità all'interno della vita dell'associazione: luogo di dialogo e di discernimento, di scelte e di assunzione di responsabilità.

2. All'Assemblea diocesana partecipano con diritto di voto: i delegati rappresentanti delle associazioni territoriali; i membri in carica del Consiglio diocesano; i delegati dei movimenti formalmente costituiti nell'arcidiocesi, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento nazionale; due delegati - oltre quelli già facenti parte di diritto del Consiglio - per ogni gruppo FUCI, MEIC e MIEAC esistente in diocesi.

3. All'Assemblea diocesana le associazioni territoriali sono rappresentate dal Presidente dell'Associazione e da altri tre delegati, uno per ogni articolazione (adulti, giovani e ACR) eletti dall'Assemblea dell'Associazione.

Inoltre ogni Associazione che ha più di cinquanta soci (compresa l'ACR) ha diritto ad altri delegati, uno ogni cinquanta - o frazione di cinquanta - soci in più, sempre indicati dall'Assemblea dell'Associazione territoriale.

Nell'elezione si assicurerà, per quanto possibile, la presenza delle componenti dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto.

Il numero totale dei delegati dell'Associazione territoriale non potrà comunque superare le dieci persone, compresi i membri del Consiglio diocesano.

5. L'Assemblea diocesana si riunisce in via ordinaria ogni tre anni per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'associazione e per l'elezione del Consiglio diocesano e ogni anno per la verifica e tutto quanto attiene alla vita dell'associazione.

L'Assemblea diocesana si riunisce in via straordinaria su richiesta della Presidenza diocesana o di 2/3 del Consiglio diocesano.

6. L'Assemblea diocesana elegge i delegati diocesani all'Assemblea Nazionale in base ai criteri stabiliti dal Regolamento nazionale o delega tale compito al Consiglio diocesano.

Art. 17 Composizione e compiti del Consiglio diocesano

1. Il Consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea; dai segretari diocesani dei Movimenti; dai membri della Presidenza diocesana che non facciano già parte del Consiglio. Possono farne parte con voto consultivo, una coppia di sposi e i responsabili di attività e uffici di interesse comune. Ne fanno parte i due Presidenti FUCI, il Presidente e il vicePresidente MEIC e MIEAC.

2. Il Consiglio diocesano

- assume la responsabilità della vita e delle attività dell'associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall'Assemblea diocesana; studia, promuove e cura le iniziative dell'associazione diocesana anche con Assemblee e/o incontri di settore ed articolazione; delibera la partecipazione dell'Azione Cattolica diocesana ad associazioni e organismi ecclesiali;
- formula la proposta per la nomina del Presidente da parte del Vescovo ed elegge alcuni componenti della Presidenza;
- designa, su proposta del Presidente, il comitato per gli affari economici;
- delibera i regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi;
- attiva i processi formativi dell'associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa; cura in particolare la formazione dei responsabili associativi ed educativi;
- delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- dispone la convocazione dell'Assemblea diocesana.

Art. 18 Elezione del Consiglio diocesano

1. L'Assemblea diocesana, all'inizio di ogni triennio, elegge 21 componenti del Consiglio diocesano.

2. Possono essere candidati tutti gli aderenti dell'Azione Cattolica diocesana che abbiano compiuto il 18° anno di età.

3. Il Consiglio diocesano uscente indica, attraverso un Regolamento assembleare le modalità di presentazione delle candidature.

4. Le elezioni si svolgono su 3 liste che raccolgono le candidature riferite rispettivamente alle seguenti componenti l'associazione: adulti, giovani, educatori dell'ACR.

5. Ogni componente l'Assemblea diocesana partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 4 e può esprimere fino a 3 preferenze per ognuna di esse.

6. Sono eletti i candidati più votati di ciascuna lista: i primi 7 per gli adulti, i primi 7 per i giovani e i primi 7 per gli educatori dell'ACR.

Nel caso che nella stessa lista vengano eletti tutti candidati dello stesso sesso, l'ultimo cederà il posto al primo dei non eletti dell'altro sesso. In caso di parità di voto, fra due o più candidati, risulta eletto il più anziano d'età.

Art. 19 Composizione e compiti della Presidenza diocesana

1. La Presidenza diocesana è formata dal Presidente diocesano, da quattro vicePresidenti (due giovani e due adulti), dal responsabile e dal vice responsabile dell'ACR, dal segretario, dall'amministratore. I segretari di MSAC e MLAC partecipano ai lavori della Presidenza diocesana ogni volta che si trattino argomenti che riguardano questioni attinenti al movimento interessato.

2. La Presidenza diocesana:

- promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli e ne garantisce l'unità;

- cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall'Assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio; a tale scopo costituisce, sentito il Consiglio, *équipes* di supporto alla sua attività istituzionale;
- cura costanti rapporti di comunione con l'intera comunità ecclesiale e con gli organismi pastorali e le strutture di partecipazione a livello diocesano;
- assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici.

Art. 20 Il Presidente diocesano

Il Presidente diocesano promuove e coordina l'attività della Presidenza diocesana; convoca e presiede il Consiglio diocesano; convoca l'Assemblea diocesana; presiede l'Assemblea diocesana, ad eccezione di quella elettiva; rappresenta l'Azione Cattolica diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

Art. 21 Elezione della terna per la nomina del Presidente diocesano

1. Il Consiglio diocesano, avendo presente la situazione dell'ACI in diocesi e il servizio pastorale che le è richiesto all'interno della Chiesa locale, propone al Vescovo tre persone per la nomina del Presidente.
2. Per la designazione della terna si procede alla votazione contestuale di tre persone e, di seguito, del numero necessario a comporre la terna quando una o più persone non abbiano conseguito le maggioranze previste, come appresso indicato; a tal fine ogni Consigliere può esprimere tante preferenze quante sono le persone da designare.

Nelle prime tre votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio aventi diritto al voto. Dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Ai fini della composizione della terna risultano designate soltanto le tre persone che abbiano riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano d'età. La proposta della terna viene comunicata al Vescovo con il numero dei voti conseguito da ciascun componente.

3. Il Consiglio diocesano, convocato dal Presidente uscente, nella prima seduta dopo l'Assemblea diocesana elettiva, costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni per la designazione della terna. Esaurite le operazioni elettorali, la commissione redige e sottoscrive un apposito verbale che consegna all'Assistente unitario per la comunicazione al Vescovo

Art.22 Elezione degli altri componenti la Presidenza diocesana.

1. Il Consiglio diocesano, convocato in apposita seduta dal Presidente subito dopo la sua nomina da parte del Vescovo, elegge gli altri componenti la Presidenza diocesana: i due vicepresidenti adulti (un uomo e una donna), i due vicepresidenti giovani (un uomo e una donna), il responsabile e il vice responsabile dell'ACR, il segretario e l'amministratore.

2. I membri di Presidenza, eccetto il segretario e l'amministratore, sono eletti dal Consiglio su proposta di ciascuna componente associativa.

Il segretario e l'amministratore sono eletti dal Consiglio su proposta del Presidente.

Formulate le candidature, si procede all'elezione. Ad ogni consigliere viene consegnata una scheda per ciascuna componente associativa. Si esprime un voto per ogni membro di Presidenza da eleggere. Per la validità dell'elezione, nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza degli aventi diritto di voto; dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 23 Il comitato dei Presidenti delle associazioni territoriali

1. I Presidenti delle associazioni territoriali o i loro delegati, costituiscono il comitato dei Presidenti delle associazioni territoriali, convocato dalla Presidenza diocesana almeno due volte all'anno, preferibilmente insieme al Consiglio diocesano.

2. Il comitato dei Presidenti delle associazioni territoriali svolge un ruolo propositivo e consultivo per le deliberazioni della Presidenza e del Consiglio diocesano che riguardano la formazione dei formatori e altre iniziative diocesane.

Art. 24 Norme di funzionamento degli organi collegiali dell'associazione diocesana

1. Il Consiglio diocesano si riunisce di regola una volta al mese. Può riunirsi separatamente per settore al fine di studiare problemi specifici e proporre eventualmente al Consiglio orientamenti e iniziative sia di carattere generale sia d'interesse particolare. Il Consiglio può inoltre riunirsi per zona pastorale. Alle riunioni del Consiglio non è possibile partecipare per delega.
2. La Presidenza diocesana si riunisce di norma almeno una volta al mese. Svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dal Presidente e previamente comunicato.
3. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statutaria e regolamentare, il Consiglio diocesano e la Presidenza diocesana sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio e la Presidenza diocesani, con apposita deliberazione, possono adottare un regolamento interno per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
5. Il Consiglio diocesano può cooptare al suo interno con voto consultivo: una coppia di sposi per rafforzare l'impegno dell'associazione per la famiglia, i soci eletti in Consiglio nazionale o nella delegazione regionale e altre figure ritenute importanti per la vita dell'associazione.
6. Decade dalla funzione di membro del Consiglio diocesano colui che è assente, se non per gravi motivi precedentemente comunicati, a tre riunioni consecutive; gli subentra il primo dei non eletti.

TITOLO QUARTO

L'associazione territoriale e i suoi organi

Art. 25 Gli organi dell'associazione territoriale

Gli organi dell'associazione territoriale sono: l'Assemblea, il Consiglio e il Presidente.

Art. 26 L'Assemblea dell'associazione territoriale

1. L'Assemblea dell'associazione territoriale è composta da tutti gli aderenti dell'Azione Cattolica Italiana, giovani e adulti, che appartengono a tale associazione. I ragazzi sono rappresentati dai loro educatori.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta l'anno per la programmazione e la verifica della vita associativa, in attuazione delle indicazioni dell'Azione Cattolica diocesana, tenuto conto del piano pastorale della Diocesi e dell'ambito territoriale cui si riferisce.
3. L'Assemblea dell'Associazione territoriale:
 - elegge ogni tre anni il Consiglio, che è costituito di un numero da 5 a 20 membri. Le norme che regolano l'elezione del Consiglio territoriale sono adottate e rese note dal Consiglio diocesano prima della convocazione delle Assemblee elettive.
 - Designa i propri delegati all'Assemblea diocesana secondo le indicazioni dell'art. 16.4 del presente Atto Normativo.
 - Formalizza eventuali candidature per l'elezione del Consiglio diocesano.

Art. 27 Il Consiglio dell'associazione territoriale

1. Il Consiglio dell'associazione territoriale è composto dal Presidente, da due vicePresidenti (un adulto e un giovane), dal responsabile dell'ACR, dagli altri Consiglieri eletti e dai responsabili dei gruppi, che già non ne facciano parte. Questi ultimi solo con voto consultivo.
2. Qualora l'associazione non sia completa, nel Consiglio sono rappresentate solo le componenti associative effettivamente costituite.
3. Su proposta del Presidente e con l'approvazione della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio può essere integrato da componenti cooptati. Tali membri hanno voto consultivo.
4. Il Consiglio, convocato in apposita seduta dal Presidente, subito dopo la sua nomina, elegge i vicePresidenti e il responsabile ACR, su proposta del Consiglio stesso e il segretario e l'amministratore, su proposta del Presidente.

5. Il Consiglio:

- promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli e ne garantisce l'unità;
- cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall'Assemblea e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dalla Presidenza diocesana e dal Consiglio diocesano;
- è responsabile di tutte le attività di formazione che riguardano gli aderenti;
- nomina i formatori dei singoli gruppi di associati per archi di età;
- assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture di partecipazione ecclesiale;
- contribuisce a costruire rapporti di comunione all'interno della comunità parrocchiale o interparrocchiale;
- redige annualmente il rendiconto economico-finanziario.

Art. 28 Il Presidente territoriale

1. Il Consiglio territoriale, convocato dal Presidente uscente entro 15 giorni dall'Assemblea elettiva, sentito l'assistente, indica - mediante votazione - un nominativo da proporre al Vescovo per la nomina a Presidente territoriale.

procede per formulare con la maggioranza degli aventi diritto al voto, la proposta di nomina del Presidente.

2. Nella votazione è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

3. Il Presidente, nominato dal Vescovo:

- convoca il consiglio di norma una volta al mese;
- convoca e presiede l'Assemblea dell'associazione territoriale;
- unitamente al Consiglio dell'associazione tiene costanti rapporti con il parroco;
- si fa garante della comunione dell'associazione territoriale con l'associazione diocesana e i suoi organi;
- rappresenta l'associazione territoriale.

TITOLO QUINTO

Norme di carattere amministrativo

Art. 29 Risorse e patrimonio

1. Le risorse economiche dell'associazione diocesana sono costituite dalle quote associative degli aderenti.

A queste possono aggiungersi:

- contributi provenienti dalla diocesi, dall'associazione nazionale e dalle liberalità dei privati, aderenti compresi, dello Stato, degli enti ed istituzioni pubbliche e degli organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Per le erogazioni liberali, le donazioni ed i lasciti testamentari (accettati con beneficio di inventario), il Consiglio diocesano delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Art. 30 Bilanci

1. L'esercizio sociale dell'associazione diocesana si chiude il 30 settembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un conto consuntivo.

2. Il bilancio preventivo deve essere presentato al Consiglio diocesano che lo approva, a maggioranza dei componenti, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno associativo a cui si riferisce. Il conto consuntivo è approvato con le stesse modalità entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 31 La gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa spetta alla Presidenza diocesana che ne affida la responsabilità all'amministratore con la collaborazione del Comitato per gli Affari economici.
2. Il Comitato per gli Affari economici è composto dall'amministratore diocesano che lo presiede e da almeno due componenti individuati per competenza all'interno dell'associazione e designati dal Consiglio su proposta del Presidente diocesano.
3. Il Comitato per gli Affari economici svolge funzioni consultive in ordine a:
 - formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati;
 - questioni economiche ed amministrative ad essa sottoposte dall'amministratore.
4. Il Comitato per gli Affari economici è convocato dall'amministratore diocesano almeno una volta ogni trimestre e comunque ogni volta il Presidente o l'amministratore lo ritengano necessario.
5. Per tutte le altre questioni riguardanti la gestione amministrativa si fa riferimento all'art. 34.4 dello Statuto Nazionale.

Art. 32 Sedute degli organi associativi

Di tutte le riunioni degli organi associativi diocesani viene redatto apposito verbale che sarà conservato dalla segreteria diocesana.

PARTE TERZA

Norme transitorie e finali

Art. 33 Modifiche dell'Atto Normativo diocesano

1. Ogni modifica al presente Atto Normativo diocesano deve essere approvata dall'Assemblea diocesana, validamente costituita, con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. Le modifiche all'Atto Normativo diocesano diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica secondo la procedura prevista dal Regolamento Nazionale. L'Assemblea diocesana delega il Consiglio diocesano a recepire eventuali indicazioni proposte dal Consiglio Nazionale.

Art. 34 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo è devoluto ad altro ente con finalità analoghe.

Art. 35 Norma di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Atto Normativo diocesano si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento Nazionale di Attuazione, ai Regolamenti diocesani, alle norme canoniche e civili in materia di associazioni.